



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

PROGETTO DI STATUTO*

* delibera della Commissione redigente dd. 11.07.2011



SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Natura e fini
- Art. 2 – Principi e garanzie fondamentali
- Art. 3 – Principi relativi all'amministrazione
- Art. 4 – Principi relativi all'organizzazione
- Art. 5 – Fonti normative
- Art. 6 – Codice etico
- Art. 7 – Sigillo

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- Art. 8 – Rettore
- Art. 9 – Elezione del Rettore
- Art. 10 – Senato Accademico
- Art. 11 – Composizione del Senato Accademico
- Art. 12 – Consiglio di Amministrazione
- Art. 13 – Composizione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 14 – Consiglio degli Studenti

TITOLO III - ALTRI ORGANI

- Art. 15 – Direttore generale
- Art. 16 – Incarico di Direttore generale
- Art. 17 – Collegio dei revisori dei conti
- Art. 18 – Nucleo di valutazione di Ateneo
- Art. 19 – Garante di Ateneo
- Art. 20 – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
- Art. 21 – Comitato etico di Ateneo
- Art. 22 – Comitato per lo sport universitario
- Art. 23 – Collegio di disciplina

TITOLO IV - STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

- Art. 24 – Dipartimenti
- Art. 25 – Costituzione dei dipartimenti
- Art. 26 – Direttore di dipartimento
- Art. 27 – Elezione del direttore di dipartimento
- Art. 28 – Consiglio di dipartimento
- Art. 29 – Giunta di dipartimento
- Art. 30 – Commissione paritetica docenti-studenti
- Art. 31 – Corsi di studio
- Art. 32 – Consiglio di corso di studio



- Art. 33 – Scuole interdipartimentali
- Art. 34 – Coordinatore di scuola interdipartimentale
- Art. 35 – Consiglio di scuola interdipartimentale
- Art. 36 – Commissione paritetica docenti-studenti di scuola interdipartimentale
- Art. 37 – Formazione post lauream

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 38 – Costituzione degli organi statutari
- Art. 39 – Norme generali per gli organi collegiali
- Art. 40 – Norme generali per le elezioni e in materia di incompatibilità
- Art. 41 – Limitazione dell'attività didattica
- Art. 42 – Revisione dello Statuto
- Art. 43 – Professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo speciale a esaurimento
- Art. 44 – Difesa in giudizio dell'Università



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Natura e fini

1. L'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata “Università” o “Ateneo”, è un'istituzione pubblica di alta cultura, laica, pluralista e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico ed economico, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica e agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di ricerca scientifica e di formazione universitaria.

2. Sono compiti primari dell'Università la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica. L'Università riconosce che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca e che entrambe, ove previsto, sono inscindibili dall'attività assistenziale.

3. L'Università è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

4. L'Università riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. Promuove la propria dimensione internazionale, favorendo l'integrazione e la cooperazione tra le strutture universitarie e i gruppi di ricerca, con particolare attenzione alle aree confinanti. Sostiene la mobilità di tutte le sue componenti, facilitando l'accesso alle proprie attività di ricerca e di formazione da parte di studenti, ricercatori e docenti stranieri; a tal fine, sostiene l'istituzione di insegnamenti e corsi di studio in lingue diverse dall'italiano, il reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio, l'attivazione di percorsi formativi integrati con università straniere.

5. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo l'esercizio del diritto allo studio, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione. A tal fine, promuove, anche con il sostegno di soggetti esterni, l'istituzione di borse e premi di studio per studenti capaci e meritevoli ed eroga contributi o agevolazioni per studenti che collaborino nelle attività di servizio. Provvede all'organizzazione e alla predisposizione di sale di studio, biblioteche, laboratori e di ogni altra risorsa strumentale. Persegue politiche intese a facilitare la residenzialità degli studenti e del personale, anche mediante la realizzazione di collegi universitari.

6. L'Università cura le attività di orientamento e tutorato e attiva servizi intesi ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti e laureati. Favorisce la costituzione di associazioni di ex-alunni, finalizzate al mantenimento di relazioni con l'Ateneo e al sostegno delle sue attività istituzionali.

7. L'Università promuove la qualità della vita universitaria per gli studenti e per il personale, dedicando attenzione alle condizioni di studio e di lavoro, con particolare riferimento alla salute, alla sicurezza e alla funzionalità degli ambienti; al benessere lavorativo; alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; al superamento delle barriere nei confronti delle persone diversamente abili; alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative, anche attraverso apposite forme organizzative.

8. L'Università cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e archivistico, delle sue raccolte, dei suoi musei; favorisce l'accesso alle risorse informative on line, in particolare,



attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo, il sistema museale di Ateneo e i servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze.

9. All'Università spettano tutte le funzioni e i compiti inerenti alle proprie finalità, non espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge.

Art. 2 – Principi e garanzie fondamentali

1. L'Università è luogo di formazione e di trasmissione di un sapere critico, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero, del pluralismo delle idee e dell'interazione tra culture.

2. L'Università si identifica nella comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Ogni sua componente concorre con pari dignità, nell'esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri doveri, al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università. L'Università opera per il raggiungimento delle proprie finalità nel rispetto dei principi ispiratori del codice etico, assumendo come valore preminente la centralità della persona.

3. L'Università garantisce, nel quadro delle proprie competenze, la dignità e il rispetto dei diritti fondamentali della persona, l'eguaglianza nelle opportunità, la valorizzazione delle differenze e promuove una cultura di pace. Si impegna a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione. A tal fine, istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

4. L'Università garantisce libertà e autonomia ai singoli docenti e ricercatori nell'organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi, sia per quanto attiene ai metodi. L'Università garantisce la libertà di insegnamento, preservando i docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, nel rispetto delle norme in materia di ordinamenti didattici. A tal fine, l'Università garantisce alle strutture preposte alle attività di ricerca e di didattica autonomia organizzativa, come espressamente riservata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

5. L'Università garantisce, nell'organizzazione delle attività di ricerca, l'indipendenza scientifica, la qualità dei risultati, la valorizzazione del merito, l'integrazione tra saperi e l'internazionalizzazione. L'Università riconosce l'accesso aperto alla letteratura scientifica; incentiva il deposito dei risultati della ricerca nei propri archivi istituzionali e ne promuove l'accessibilità, la circolazione e la divulgazione al pubblico, nel rispetto delle leggi in materia di proprietà intellettuale, riservatezza e protezione dei dati personali. L'Università si impegna a conciliare i principi di di accesso aperto alla letteratura scientifica e di diffusione dei risultati con la proprietà intellettuale. Sulla base dei risultati della ricerca, l'Università favorisce il trasferimento di conoscenze, anche per iniziative di impresa e di servizi.

6. L'Università verifica la qualità della ricerca e della formazione e ne valuta i risultati secondo accreditati criteri di misurazione e principi di trasparenza; garantisce la ripartizione delle risorse secondo criteri certi e predeterminati improntati a logica di merito, coerenti con gli indirizzi strategici adottati e con i risultati conseguiti.

7. L'Università riconosce il valore della rappresentanza studentesca e ne garantisce la tutela, assicurando ai rappresentanti degli studenti, nel rispetto delle leggi in materia, l'accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento dei



compiti loro attribuiti.

8. L'Università riconosce e valorizza le libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei suoi fini istituzionali, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo.

9. L'Università riconosce che l'informazione costituisce condizione essenziale per assicurare la partecipazione effettiva di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo. L'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne la trasparenza, l'accesso, la fruizione e la circolazione, con le modalità definite da regolamento di Ateneo. L'Università tutela e garantisce il diritto di accesso ai servizi informatici e alle persone diversamente abili.

10. L'Università riconosce il valore della rappresentanza sindacale dei dipendenti, nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali orientato alla trasparenza dei comportamenti delle parti, alla reciproca collaborazione e alla prevenzione dei conflitti.

11. I regolamenti di Ateneo che disciplinano i procedimenti di elezione e di designazione dei componenti gli organi collegiali dettano norme atte a garantire l'effettività delle pari opportunità di donne e di uomini nell'accesso alle cariche accademiche.

Art. 3. – Principi relativi all'amministrazione

1. L'Università adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione; a tal fine, valuta l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle attività svolte e dei servizi erogati, in rapporto agli obiettivi definiti. La misurazione e la valutazione dei risultati organizzativi e individuali sono utilizzate ai fini della rendicontazione sociale e della ripartizione delle risorse, anche di natura premiale, secondo criteri di merito.

2. L'attività amministrativa dell'Università si ispira inoltre ai seguenti principi:

- imparzialità, pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni;
- semplificazione e snellimento delle procedure, in conformità alle norme in materia di procedimento amministrativo;
- responsabilità individuale sugli atti adottati e sui risultati;

3. Con regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento e l'accesso agli atti e documenti amministrativi, in conformità alla normativa in materia.

Art. 4 – Principi relativi all'organizzazione

1. Le strutture di servizio amministrative e tecniche sono strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Università.

2. Per la realizzazione di tali finalità, l'organizzazione è ispirata ai seguenti principi:

- a) distinzione tra le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in capo agli organi di governo e le funzioni di attuazione e gestione amministrativa, tecnica e finanziaria in capo al Direttore generale, ai dirigenti e, nei limiti stabiliti da regolamento di Ateneo, ai responsabili di struttura; compete agli organi di governo, alla dirigenza e, ove previsto, ai responsabili di struttura, ogni altra attribuzione assegnata dalle leggi,



dallo Statuto e da regolamenti di Ateneo;

- b) delegabilità delle funzioni spettanti ai relativi organi monocratici o collegiali, salvo quanto loro espressamente riservato dal presente Statuto;
- c) semplificazione degli ambiti organizzativi e di responsabilità e flessibilità gestionale;
- d) articolazione delle strutture dipartimentali e di servizio in centri di responsabilità dotati di risorse proprie;
- e) valutazione preventiva degli effetti organizzativi e finanziari delle proposte presentate agli organi dell'Università dalle strutture preposte alle attività di ricerca, didattiche e di servizio, sotto il profilo della sostenibilità, anche ambientale;
- f) collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private;
- g) valorizzazione e promozione della professionalità del personale dirigente e tecnico-amministrativo, in correlazione alle esigenze organizzative dell'Ateneo; a tal fine, sono assunti come diritto-dovere la formazione e l'aggiornamento continuo delle competenze.

3. Le linee fondamentali di organizzazione delle strutture di servizio e i modi di conferimento della loro titolarità sono definiti da specifici atti organizzativi, assunti nel rispetto delle leggi in materia e in coerenza con il principio di valorizzazione delle risorse professionali.

4 L'organizzazione concernente l'attività assistenziale, in quanto necessaria all'assolvimento dei compiti primari di didattica e di ricerca, può essere regolamentata da norme specifiche, compatibili con i principi del presente Statuto, intese ad assicurare l'assetto organizzativo più idoneo all'espletamento di tali attività.

5 Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea, della Regione e degli enti locali; entrate proprie, compresa la contribuzione degli studenti; redditi patrimoniali; liberalità e lasciti. Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, l'Università può partecipare a progetti nazionali e internazionali, può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche pubbliche e private; può partecipare a procedure di gara a evidenza pubblica e prestare servizi a favore di terzi.

6 Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, l'Università, nei limiti fissati dalla legge e con le garanzie stabilite da regolamento, può costituire o partecipare a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali o altre forme associative di diritto pubblico e privato. È tenuto completo e aggiornato elenco, a cura del Direttore generale, degli organismi pubblici e privati cui l'Università partecipa e dei rappresentanti nominati dall'Università in seno ad essi. L'elenco è accessibile a chiunque vi abbia interesse.

7 L'Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può consentire l'utilizzo dei propri segni distintivi, cedere brevetti e licenze d'uso, anche a fini di autopromozione.

8 L'Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può esercitare attività di stampa, editoriali e pubblicitarie.

Art. 5 – Fonti normative

1. Lo Statuto è espressione dell'autonomia costituzionalmente garantita dell'Università e ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.



2. Per l'attuazione dello Statuto e delle leggi in materia di ordinamento universitario, sono adottati i seguenti regolamenti:

- il regolamento generale di Ateneo, che detta le norme di organizzazione e disciplina le modalità di elezione e il funzionamento degli organi di Ateneo;
- il regolamento didattico di Ateneo, che disciplina l'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative;
- il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;
- il regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei professori di ruolo;
- il regolamento di Ateneo che disciplina le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori;
- il regolamento degli studenti, che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche e le attività autogestite dagli studenti;
- altri regolamenti necessari all'organizzazione e al funzionamento dell'Università.

3 I regolamenti di Ateneo e le loro successive modifiche sono approvati dai competenti organi, secondo quanto stabilito dagli articoli 8, 10 e 12, a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con decreto del Rettore.

4. Il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei professori di ruolo, il regolamento di Ateneo che disciplina le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori sono emanati secondo il procedimento previsto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5. Le strutture di ricerca e didattiche adottano un regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, in conformità al presente Statuto e ai principi definiti dagli organi di governo dell'Ateneo. Il regolamento, adottato dal consiglio della struttura, è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore.

6. Alla pubblicazione dei regolamenti di cui al presente articolo e alle successive modifiche si procede con affissione di copia conforme dell'atto all'albo dell'Università per quindici giorni consecutivi e con inserzione nel sito web di Ateneo.

7. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

Art. 6 – Codice etico

1. L'Università adotta un codice etico della comunità universitaria.

2. Il codice etico definisce i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell'istituzione di appartenenza; detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme del codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà intellettuale.

3. L'accertamento di violazioni del codice etico comporta l'applicazione, secondo principi di gradualità e di proporzionalità all'entità del fatto, delle sanzioni del rimprovero scritto, del rimprovero scritto con pubblicazione della deliberazione del Senato Accademico nel sito web di Ateneo e dell'interdizione dalle cariche



accademiche da uno a tre anni.

4. Sulle violazioni del codice etico, ove non rientrino nella competenza del Collegio di disciplina, decide, su proposta del Rettore e nel rispetto del principio del contraddittorio, il Senato Accademico.

5 Il procedimento di accertamento delle infrazioni al codice etico è disciplinato da regolamento.

Art. 7 – Sigillo

1. Il sigillo dell'Università raffigura la città turrita di Trieste, con l'iscrizione "Universitas Studiorum – Tergestum MCMXXIV", come da allegato A, che costituisce parte integrante del presente Statuto.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

Art. 8 – Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università.

2. Il Rettore assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione; esercita funzioni d'iniziativa e di coordinamento delle attività di ricerca e didattiche, delle quali garantisce l'autonomia; assicura il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università secondo criteri di qualità, rendicontazione sociale e in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

3. Il Rettore, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, promuovendo l'esecuzione delle rispettive delibere;

b) propone il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;

c) propone il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo; in sede di approvazione del conto consuntivo, presenta la relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;

d) propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento dell'incarico di Direttore generale, acquisito il parere del Senato Accademico;

e) propone al Senato Accademico una rosa di candidati a componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo, in numero di almeno un terzo maggiore di quello dei componenti da designare;

f) nomina con proprio decreto, acquisito il parere del Senato Accademico, il presidente del Collegio dei revisori, nonché i componenti del Nucleo di valutazione designati dal Senato;

g) nomina con proprio decreto, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, il Garante di Ateneo;

h) emana lo Statuto e i regolamenti di Ateneo;

i) esercita la vigilanza su tutte le strutture dell'Ateneo e cura l'osservanza delle leggi sull'ordinamento universitario, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;

j) stipula, ove previsto dalla legge, i contratti per le attività di insegnamento;



- k) esercita l'autorità disciplinare attribuitagli dalla legge, secondo quanto previsto dall'articolo 23;
- l) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.
- 4. Esercita ogni altra funzione conferita dalle leggi concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e da regolamenti dell'Ateneo.
- 5. In caso di necessità e di urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti in materie che rientrano nella competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella sua prima adunanza.
- 6. Nomina con proprio decreto il Pro-Rettore vicario tra i professori di prima fascia. In caso di impedimento o di assenza, il Pro-Rettore esercita le funzioni del Rettore; provvede, altresì, in caso di anticipata cessazione, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento generale di Ateneo, agli adempimenti elettorali, da avviarsi entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
- 7. Nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di professori e ricercatori di ruolo, nominati con proprio decreto.
- 8. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, unitamente al Direttore generale, il Rettore costituisce la delegazione trattante di parte pubblica; nell'esercizio della predetta funzione, il Rettore può avvalersi di un delegato, nominato con proprio decreto.

Art. 9 – Elezione del Rettore

- 1. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno, da un corpo elettorale composto dai professori di ruolo e dai ricercatori; dai componenti del Consiglio degli Studenti; dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, con voto ponderato nella misura del venti per cento degli aventi diritto al voto dei professori di ruolo e ricercatori.
- 2. Le candidature sono rese note, a pena d'inammissibilità, entro il trentesimo giorno antecedente alla data delle votazioni.
- 3. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione; in caso di mancata elezione, si procede, dopo un intervallo stabilito nel regolamento generale di Ateneo, al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio, è eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a pari anzianità di servizio, il candidato con minore anzianità anagrafica.
- 4. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
- 5. Decorsi due anni dall'insediamento, su motivata proposta del Senato Accademico formulata ai sensi dell'articolo 10, lettera y), il Rettore può essere sfiduciato dal corpo elettorale con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, espresso secondo le medesime modalità previste per la sua elezione. In caso di sfiducia, si procede a nuova elezione.

Art. 10 – Senato Accademico



1. Il Senato Accademico formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di ricerca, didattica e correlati servizi, nonché svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole interdipartimentali, ove istituite.
2. Il Senato Accademico, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
 - a) esprime parere sul documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, proposto dal Rettore;
 - b) formula proposte ed esprime parere sul piano dell'offerta formativa e in materia di attivazione, modifica e soppressione di corsi di studio, dipartimenti, scuole interdipartimentali e sedi dell'Università; a tal fine, in coerenza con il progetto scientifico e formativo costitutivo dei dipartimenti, effettua periodicamente una ricognizione del personale che vi afferisce, delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza;
 - c) formula proposte ed esprime parere in materia di fabbisogno e programmazione del personale docente e ricercatore;
 - d) esprime parere, in coerenza con la programmazione di Ateneo, sulle richieste di copertura di posti di professore di prima, di seconda fascia e di ricercatore formulate dai dipartimenti e, all'esito delle procedure di reclutamento, sulle relative proposte di chiamata;
 - e) sentiti i dipartimenti interessati, esprime parere sulle afferenze, secondo quanto previsto dall'articolo 25;
 - f) formula proposte ed esprime parere sulle modalità di valutazione dell'attività di ricerca e didattica;
 - g) esprime parere sul conferimento dell'incarico di Direttore generale, proposto dal Rettore;
 - h) formula proposte ed esprime parere sui criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi, tra le strutture di servizio a supporto della ricerca e della didattica;
 - i) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale, sul conto consuntivo e sulla relazione, presentata dal Rettore, concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;
 - j) formula proposte ed esprime parere in materia di interventi intesi a garantire il diritto allo studio;
 - k) esprime parere sui provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
 - l) delibera in materia di riconoscimento dei titoli di studio;
 - m) approva il regolamento generale di Ateneo, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione;
 - n) approva il regolamento didattico di Ateneo, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione;
 - o) approva il codice etico e ne applica le sanzioni;
 - p) esprime parere sul regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - q) approva gli altri regolamenti in materia di ricerca e didattica, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
 - r) esprime parere, per quanto di sua competenza, sull'accettazione di liberalità e lasciti, sulle convenzioni, contratti e accordi, sulla partecipazione a progetti nazionali e internazionali, il cui importo superi la soglia determinata da regolamento di Ateneo;



sulla partecipazione a procedure di gara a evidenza pubblica per la prestazione di servizi a terzi, nonché in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari;

s) esprime parere, per quanto di sua competenza, sulla costituzione e partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali e altre forme associative di diritto pubblico e privato;

t) esprime parere sui programmi edilizi dell'Ateneo e sui relativi interventi attuativi;

u) designa i componenti esterni del Consiglio di Amministrazione;

v) designa i componenti del Nucleo di valutazione tra i candidati proposti dal Rettore;

w) esprime parere sulla proposta di designazione del presidente del Collegio dei revisori dei conti, formulata Rettore;

x) designa i professori e i ricercatori di ruolo componenti del Collegio di disciplina di cui all'articolo 23;

y) propone al corpo elettorale, con il voto della maggioranza di almeno due terzi dei propri componenti, una mozione motivata di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato.

3 Il Senato Accademico esercita ogni altra funzione conferita dalle leggi concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e da regolamenti dell'Ateneo.

4 I pareri si considerano acquisiti se non espressi entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Il Senato Accademico è convocato in via ordinaria dal Rettore e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Art. 11 – Composizione del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da: il Rettore, presidente; sei direttori di dipartimento eletti; un rappresentante per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente Statuto; tre rappresentanti degli studenti; un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

2. Per l'elezione dei direttori di dipartimento, l'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori.

3. Per l'elezione dei rappresentanti d'area, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti ai professori di ruolo e ai ricercatori, suddivisi nelle aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato B, in base al settore scientifico-disciplinare in cui è inquadrato il singolo elettore.

4. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato.

5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo spettano a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.

6. Il mandato dei componenti del Senato Accademico dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.

7. I componenti del Senato Accademico non possono: ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Consiglio di



Amministrazione, e per i direttori di dipartimento, qualora risultino eletti a far parte del Senato Accademico; essere componenti di altri organi dell'Università, salvo il consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università, statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari. Il mandato di rappresentante di area è incompatibile con la carica di direttore di dipartimento.

8. Il procedimento per l'elezione dei componenti del Senato Accademico è disciplinato con regolamento, in modo da rispettare il principio di pari opportunità di genere nella composizione del collegio.

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni d'indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

- a) approva il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, acquisito il parere del Senato Accademico;
- b) approva l'attivazione, la modifica o la soppressione di dipartimenti e sedi dell'Università, acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti, quest'ultimo limitatamente alle strutture didattiche;
- c) approva il piano dell'offerta formativa e l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi di studio, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito il parere del Senato Accademico;
- d) approva il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, acquisito il parere del Senato Accademico;
- e) approva, in coerenza con la programmazione di Ateneo, le richieste di copertura di posti di professore di prima, di seconda fascia e di ricercatore formulate dai dipartimenti, acquisito il parere del Senato Accademico e, all'esito delle procedure di reclutamento, ne approva le proposte di chiamata;
- f) delibera sulle afferenze ai dipartimenti, secondo quanto previsto dall'articolo 25, acquisito il parere del Senato Accademico;
- g) delibera, per quanto di competenza, in materia di valutazione dell'attività di ricerca, didattica e di servizio, acquisito il parere del Senato Accademico e in coerenza con le funzioni del Nucleo di valutazione di Ateneo;
- h) conferisce l'incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico; ne definisce gli obiettivi e ne valuta i risultati;
- i) designa il Garante di Ateneo, su proposta del Rettore;
- j) approva gli atti organizzativi contenenti le linee fondamentali di organizzazione, le strutture di servizio amministrative e tecniche di maggiore rilevanza e i modi di



conferimento della loro titolarità;

k) determina i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi, tra le strutture di servizio amministrative e tecniche, acquisito il parere del Senato Accademico;

l) approva, su proposta del Rettore, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo e la relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati, acquisito il parere del Senato Accademico; approva le variazioni di bilancio;

m) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze il bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché il conto consuntivo;

n) adotta i provvedimenti relativi al diritto allo studio e alle contribuzioni a carico degli studenti, acquisiti i pareri del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti;

o) esprime parere sul regolamento generale di Ateneo;

p) delibera il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, acquisito il parere del Senato Accademico;

q) esprime parere sul regolamento didattico di Ateneo;

r) approva, sentito il Senato Accademico, l'accettazione di liberalità e lasciti, la sottoscrizione di convenzioni, contratti e accordi per l'acquisizione di beni, forniture e servizi che comportino una spesa superiore alla soglia determinata da regolamento di Ateneo;

s) autorizza, sentito il Senato Accademico, la partecipazione a progetti nazionali e internazionali, il cui importo superi la soglia determinata da regolamento di Ateneo, e la partecipazione a procedure di gara a evidenza pubblica per la prestazione di servizi a favore di terzi;

t) delibera, sentito il Senato Accademico, in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari, ai sensi di quanto previsto da regolamento di Ateneo;

u) delibera, sentito il Senato Accademico, la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali e altre forme associative di diritto pubblico e privato;

v) delibera, sentito il Senato Accademico, i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi interventi attuativi;

w) delibera in materia di liti attive e passive, di cui è parte l'Università, e autorizza a transigere;

x) stabilisce la misura delle indennità di carica e di partecipazione agli organi di Ateneo;

y) delibera in materia di procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dall'articolo 23.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in materia di procedimenti disciplinari senza la rappresentanza degli studenti; delibera in materia di definizione degli obiettivi del Direttore generale e di correlata valutazione senza la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

4. Il Consiglio di Amministrazione esercita ogni altra funzione conferita dalle leggi concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e da regolamenti dell'Ateneo, o comunque concernente programmazione, indirizzo, controllo e valutazione delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo.



5 Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Rettore e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Art. 13 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: il Rettore, presidente; due rappresentanti degli studenti; quattro componenti interni, tre dei quali appartenenti ai ruoli di professore e ricercatore a tempo pieno, senza distinzione di fasce, e uno al personale tecnico-amministrativo; quattro componenti esterni, di cui uno designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

2 I componenti interni sono scelti mediante procedimento elettorale. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori. Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato. Per l'elezione dei rappresentati degli studenti, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.

3 I componenti esterni sono selezionati mediante avviso pubblico e designati dal Senato Accademico. Non devono aver ricoperto posti di ruolo nell'Ateneo.

4 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, a esclusione del Rettore e dei rappresentanti degli studenti, sono individuati tra personalità, italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello, con necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. I requisiti professionali e culturali richiesti sono specificati dal regolamento generale di Ateneo.

5 Le candidature interne e le domande di partecipazione alla selezione pubblica di soggetti esterni sono pubblicate nel sito web di Ateneo e sono esaminate, in via preliminare, da una commissione composta da: il Rettore, presidente; il coordinatore del Nucleo di valutazione di Ateneo; il presidente del Collegio dei revisori dei conti. La commissione, nel rispetto dei principi di trasparenza, valuta l'idoneità o meno del profilo professionale e culturale dei candidati in relazione ai requisiti di cui al comma precedente, come specificati nel regolamento generale di Ateneo.

6 All'esito del procedimento elettorale e della designazione da parte del Senato Accademico, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto rettorale.

7 I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono: ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico; ricoprire il ruolo di dirigente dell'Ateneo; essere componenti di altri organi dell'Università, salvo il consiglio di dipartimento; rivestire alcun incarico di natura politica, per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori di altre università, statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.

8 È incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione:



- a) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti, nell'interesse dell'Università;
 - b) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, verso l'Università;
 - c) colui che, per fatti compiuti allorché era dipendente dell'Università, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'Università;
 - d) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Università, è stato legalmente messo in mora;
 - e) colui che non è in possesso dei requisiti generali di onorabilità, ai sensi di legge.
9. Il procedimento elettorale e le modalità di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati con regolamento, in modo da rispettare il principio di pari opportunità di genere nella composizione del collegio.
10. Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, diversi dal Rettore e dagli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
11. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del collegio limitatamente alla parte resasi vacante.
12. Il Pro-Rettore assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 14 – Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti ha funzioni di tipo consultivo e propositivo nei confronti degli altri organi e strutture dell'Università. Esprime pareri obbligatori in materia di:
- a) regolamento degli studenti;
 - b) regolamenti didattici di Ateneo;
 - c) organizzazione dei servizi di supporto allo studio e alla didattica;
 - d) misure attuative della mobilità internazionale;
 - e) organizzazione delle attività di orientamento e tutorato;
 - f) misure attuative del diritto allo studio;
 - g) tasse e contributi a carico degli studenti;
 - h) promozione e gestione dei rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;
 - i) utilizzazione delle risorse destinate alle attività autogestite degli studenti.
2. Esercita altresì ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Nelle stesse materie, il Consiglio può formulare proposte e sottoporle agli organi e uffici competenti. I pareri di cui al comma 1 si considerano acquisiti se non espressi entro venti giorni dalla richiesta.
4. Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e nei consigli di dipartimento. Il Consiglio elegge al suo interno il presidente. Le modalità di elezione dei rappresentanti sono disciplinate nel regolamento degli studenti.



5. Il Consiglio degli Studenti delibera il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi degli aventi diritto.
6. L'Università garantisce al Consiglio degli Studenti le risorse finanziarie, logistiche e strumentali necessarie all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

TITOLO III – ALTRI ORGANI

Art. 15 - Direttore generale

1. Il Direttore generale, in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e merito, nonché di pari opportunità, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione delle attività e dei servizi dell'Ateneo, delle risorse professionali amministrative e tecniche, strumentali e finanziarie e dei risultati raggiunti, in correlazione alle linee di indirizzo strategico, nonché della legittimità degli atti e provvedimenti posti in essere.
2. Il Direttore generale, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
 - a) supporta gli organi dell'Ateneo nella definizione dei documenti di programmazione strategica;
 - b) supporta gli organi nella definizione dei documenti di bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo; nella redazione della relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;
 - c) coadiuva gli organi nella definizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale dirigente e tecnico-amministrativo, formulando proposte in merito alla consistenza della dotazione organica, ai profili professionali e alla ripartizione del personale medesimo, tra le strutture di servizio;
 - d) coadiuva gli organi nella definizione degli atti organizzativi assunti nel rispetto delle norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
 - e) Cura l'attuazione dei documenti di programmazione e delle direttive generali definite dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore generale, altresì, esercita le seguenti funzioni:
 - a) adotta gli atti in materia di organizzazione delle strutture di servizio e di gestione del personale dirigente e tecnico-amministrativo, fatta eccezione per gli atti che non siano di competenza o delegati ai dirigenti o che la legge, lo Statuto o regolamenti di Ateneo non riservino espressamente ad altri organi dell'Università;
 - b) conferisce gli incarichi, anche di natura non dirigenziale, e i correlati obiettivi, attribuendo le risorse professionali, strumentali e finanziarie connesse alla loro realizzazione; valuta i risultati raggiunti;
 - c) dirige, coordina, controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili di strutture di servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia; propone l'adozione delle misure previste in materia di responsabilità dirigenziale;
 - d) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
 - e) vigila sul rispetto dei requisiti di imparzialità, trasparenza, accesso e pubblicazione di dati, documenti e informazioni, e di semplificazione delle procedure;



- f) esercita l'azione disciplinare attribuitagli dalla legge e concorre alla definizione di misure e azioni idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione.
4. Adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, fatta eccezione per quelli di competenza o delegati ai dirigenti o che la legge, lo Statuto o i regolamenti di Ateneo riservino espressamente ad altri organi dell'Università.
5. Esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate.
6. Accetta liberalità e lasciti, sottoscrive convenzioni, contratti e accordi per l'acquisizione di beni, forniture e servizi, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dal presente Statuto e da regolamento. Sottoscrive le convenzioni e gli accordi, comunque denominati, che non rientrano nella competenza del Rettore.
7. Formula al Consiglio di Amministrazione proposte in materia di liti attive e passive di cui è parte l'Università.
8. Predisporre una relazione annuale sulle attività svolte e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, anche ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.
9. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, unitamente al Rettore, il Direttore generale costituisce la delegazione trattante di parte pubblica; nell'esercizio della predetta funzione, il Direttore generale può avvalersi di un delegato, nominato con proprio decreto.
10. Esercita ogni altra competenza attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto e da regolamenti di Ateneo.
11. Assiste senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Incarico di Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale, regolato con contratto di lavoro di diritto privato, è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a seguito di avviso pubblico deliberato dal Consiglio medesimo, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale di funzioni dirigenziali.
2. L'incarico è a tempo determinato. Dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta, in assenza di nuovo bando.
3. La natura dell'incarico e la determinazione del trattamento economico spettante sono conformi alle norme, ai criteri e ai parametri ministeriali.
4. In caso di conferimento a dipendente pubblico, il collocamento in aspettativa senza assegni, per tutta la durata dell'incarico, è disciplinato dalle norme in materia.
5. La revoca dell'incarico è disposta per gravi irregolarità o inefficienza nell'adempimento dei compiti, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, in conformità alle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali.

Art. 17 – Collegio dei revisori dei conti

1. È istituito il Collegio di revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e



due supplenti, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili.

2. Il Collegio è composto da: il presidente, nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; un componente effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. Il predetto incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

3. Il mandato di componente del Collegio dura due anni ed rinnovabile una sola volta.

4. Nelle determinazioni del Collegio, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

5. I revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

6. Il curriculum dei componenti del Collegio è pubblicato nel sito web di Ateneo.

Art. 18 – Nucleo di valutazione di Ateneo

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna delle attività di ricerca, didattiche, gestionali e degli interventi di sostegno al diritto allo studio, nel rispetto dei principi di trasparenza, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, la qualità della ricerca svolta dai dipartimenti, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione di Ateneo, composto da cinque a nove componenti, nominati tra soggetti di elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione, in prevalenza estranei ai ruoli dell'Università, nonché da uno a due rappresentanti degli studenti, designati dal Consiglio degli Studenti, per gli aspetti relativi alla valutazione della didattica.

3. La funzione di componente del Nucleo di valutazione è, per gli appartenenti ai ruoli dell'Università, incompatibile con qualsivoglia posizione di rappresentanza o di responsabilità in organi e strutture dell'Ateneo, nonché in enti e consorzi ai quali l'Università partecipa.

4. Il Nucleo di valutazione verifica, in particolare:

a) la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, avvalendosi anche degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui agli articoli 30 e 36;

b) l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;

c) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratti di insegnamento, come prescritto dalla legge.

5. Competono, altresì, al Nucleo di valutazione le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture tecniche e amministrative e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, in conformità a regolamento di ateneo e alle norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

6. Il mandato di componente del Nucleo di valutazione dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. I componenti sono designati dal Senato Accademico, tra una



rosa di candidati proposta dal Rettore, in numero di almeno un terzo maggiore di quello dei componenti da designare, e nominati con decreto rettorale.

7 I componenti del Nucleo designano fra i componenti esterni il coordinatore, che è nominato con decreto rettorale.

8 L'Università assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa e l'accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione dei suoi atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

9 Il Nucleo di valutazione esercita ogni altra competenza attribuitagli da disposizioni di legge o regolamentari.

10 Il curriculum dei componenti del Nucleo di valutazione è pubblicato nel sito web di Ateneo.

Art. 19 – Garante di Ateneo

1. Il Garante di Ateneo esamina gli esposti relativi ad atti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture o singoli componenti dell'Università.

2. Il Garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, trasmette le sue conclusioni all'organo o alla struttura di competenza.

3. Il Garante è scelto tra persone di idonea qualificazione, esterne all'Università, con le quali non sia mai stato posto in essere, in precedenza, un rapporto di servizio; se tale rapporto viene costituito, il Garante decade dal proprio ufficio.

4. Il Garante è designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, e nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. L'Università assicura al Garante l'autonomia operativa e l'accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni, ritenuti necessari allo svolgimento dei suoi compiti.

6. Il curriculum del Garante è pubblicato nel sito web di Ateneo.

Art. 20 – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. È istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, al fine di promuovere, garantire e realizzare l'effettiva parità e integrazione fra tutte le componenti operanti nell'Università, valorizzare il benessere di chi vi lavora e contrastare le discriminazioni.

2. Composizione, competenze e modalità di funzionamento sono definite da regolamento di Ateneo.

3. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 21 – Comitato etico di Ateneo

1. È istituito il Comitato etico di Ateneo, organo di supporto tecnico-scientifico in materia di etica in ambito sanitario e biologico, con funzione formativa e consultiva.

2. Composizione, competenze e modalità di funzionamento sono definite da



regolamento di Ateneo.

Art. 22 – Comitato per lo sport universitario

1. È istituito il Comitato per lo sport universitario, al fine di sovrintendere ai programmi di sviluppo delle attività sportive e agli indirizzi di gestione degli impianti.
2. Composizione, competenze e modalità di funzionamento sono definite da regolamento di Ateneo.
3. La realizzazione dei programmi deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati, mediante convenzioni, a enti sportivi universitari legalmente riconosciuti.
4. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 23 – Collegio di disciplina

1. È istituito il Collegio di disciplina, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e a esprimere parere conclusivo in merito. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
2. Il Collegio è composto esclusivamente da professori in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. È costituito da nove componenti effettivi e da tre supplenti, ripartiti in numero eguale tra professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori di ruolo, tutti designati dal Senato Accademico. Il presidente è eletto tra i componenti effettivi del Collegio.
3. Il mandato di componente del Collegio dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del Collegio limitatamente alla parte resasi vacante. Il mandato di componente del Collegio è incompatibile con qualsivoglia posizione di rappresentanza o di responsabilità in organi e strutture dell'Ateneo.
4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta.
5. Il Collegio, uditi il Rettore oppure un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di



Amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio o del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni, in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

8. Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite da regolamento di Ateneo.

9. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

TITOLO IV – STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

Art. 24 – Dipartimenti

1. I dipartimenti programmano, organizzano e coordinano le attività di ricerca e l'offerta formativa finalizzata al conferimento dei titoli accademici previsti dalle norme sull'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà e autonomia di ricerca e di insegnamento dei singoli. Svolgono, inoltre, le attività rivolte all'esterno, correlate e accessorie alle attività di ricerca e didattica, nonché quelle di alta formazione, ricerca e consulenza previste da contratti e convenzioni di loro competenza.

2. I dipartimenti sono centri di responsabilità dotati di risorse proprie. Pongono in essere atti di rilevanza esterna, se non espressamente riservati ad altri organi dell'Università, potendo, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, impegnare l'Università. Nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvalgono del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi loro assegnati.

3. Sono organi del dipartimento: il direttore; il consiglio; la giunta; la commissione paritetica docenti-studenti. I consigli di dipartimento possono deliberare l'istituzione di commissioni, senza potere deliberante, disciplinandone la composizione e le competenze.

Art. 25 – Costituzione dei dipartimenti

1. La costituzione di un dipartimento presuppone un progetto scientifico e formativo condiviso da professori di ruolo e da ricercatori dell'Ateneo, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per metodologia o per finalità della ricerca, anche multidisciplinare, e coerenti con gli obiettivi del progetto.

2. Tutti i professori di ruolo e i ricercatori devono afferire a un dipartimento. All'atto della presa di servizio, i professori di ruolo e i ricercatori afferiscono al dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata.

3. È garantita la possibilità di opzione tra più dipartimenti. La richiesta di afferenza a un diverso dipartimento da parte del singolo professore o ricercatore, motivata con l'attività di ricerca, deve essere accettata dalla struttura di destinazione, previo parere della struttura di appartenenza. In caso di mancata accettazione della struttura di



destinazione o di motivato parere contrario della struttura di appartenenza, delibera il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

4. Per la costituzione di un dipartimento è richiesta l'afferenza di almeno quaranta tra professori di ruolo e ricercatori.

5. Se il numero degli afferenti a un dipartimento già costituito risulta inferiore alle quaranta unità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, assume iniziative volte a ripristinare la soglia numerica di cui al comma precedente, salvo deliberarne la soppressione.

6. Se il numero degli afferenti risulta inferiore alle trentacinque unità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera la soppressione del dipartimento.

7. Il dipartimento può essere articolato in sezioni, individuate per criteri di affinità disciplinare, senza oneri di gestione e di personale.

Art. 26 – Direttore di dipartimento

1. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento.

2. Il direttore esercita le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il consiglio e la giunta; promuove l'esecuzione delle rispettive delibere;

b) promuove e coordina le attività di ricerca e didattiche, nel rispetto dell'autonomia dei singoli e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;

c) presenta al consiglio di dipartimento la relazione annuale sulle attività di ricerca e didattica;

d) è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e contabile;

e) promuove i rapporti con gli organi accademici;

f) ha potere di rappresentanza nei confronti dei terzi e stipula convenzioni, contratti e accordi nei limiti delle competenze assegnate ai dipartimenti dalla legge, dallo Statuto e da regolamenti di Ateneo

g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

3. Il direttore esercita ogni altra competenza attribuita dalle leggi, dallo Statuto e da regolamenti di Ateneo.

4. Ove alle funzioni di ricerca e didattica si affianchino funzioni assistenziali, il direttore esercita i compiti conferiti dalle disposizioni di legge in materia.

5. In caso di necessità e di urgenza, il direttore assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del consiglio e della giunta, sottoponendoli a ratifica dell'organo competente nella sua prima adunanza.

6. Il direttore designa, tra i professori e i ricercatori di ruolo del dipartimento, il direttore vicario, che è nominato con decreto rettorale. In caso di impedimento o di assenza, il direttore vicario supplisce il direttore in tutte le sue funzioni.

7. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore può altresì avvalersi della collaborazione di professori e ricercatori di ruolo, con facoltà di delega.

8. Per tutti gli adempimenti di carattere gestionale, amministrativo e finanziario, il direttore è coadiuvato dal responsabile della segreteria di dipartimento. Il responsabile della segreteria partecipa, con funzioni segretariali e senza diritto di voto, alle riunioni



del consiglio e della giunta. È fatto salvo l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del direttore e l'approvazione del regolamento di dipartimento.

9. La carica di direttore è incompatibile con quelle di: Rettore; coordinatore di corso di studio; componente del Consiglio di Amministrazione; cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.

Art. 27 – Elezione del direttore di dipartimento

1. Il direttore del dipartimento è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori e i ricercatori di ruolo a tempo pieno e nominato con decreto rettorale.

2. Le candidature sono rese note, a pena d'inammissibilità, entro il trentesimo giorno antecedente alla data delle votazioni.

3. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione; nel caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio, è eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a pari anzianità di servizio, il candidato con minore anzianità anagrafica.

4. Il mandato di direttore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 28 – Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio è l'organo deliberante sulle attività del dipartimento.

2. Il consiglio è composto da: i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al dipartimento; le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli studenti, degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che operano nel dipartimento.

3. Le rappresentanze degli studenti sono elette tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio, ai corsi e alle scuole di dottorato, nonché alle scuole di specializzazione del dipartimento, nella misura del quindici per cento dei componenti del consiglio. Il regolamento di dipartimento può prevedere l'elezione di rappresentanti degli iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione cui il dipartimento è consorziato o associato. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Le componenti rappresentative concorrono al numero legale se presenti.

5. Gli affidatari di insegnamenti ufficiali, nei corsi ove non siano costituiti i consigli di corso di studio, possono partecipare alle adunanze del consiglio di dipartimento e concorrono al numero legale se presenti. Si esprimono con voto consultivo nelle materie relative all'attività didattica.

6. Le modalità di funzionamento del consiglio e di elezione delle rappresentanze, nonché la loro consistenza numerica, ove non stabilita dal presente Statuto, sono definite dal regolamento di dipartimento, in conformità ai principi definiti dagli organi di governo dell'Ateneo.

7. Il consiglio esercita le seguenti funzioni:

- a) approva il regolamento di dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti;
- b) determina i criteri per l'organizzazione e la gestione delle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e professionali assegnate per il loro impiego, ai fini della ricerca e della didattica;



- c) approva la relazione annuale del direttore sulle attività di ricerca e didattica del dipartimento;
- d) approva la programmazione scientifica dei professori di ruolo e dei ricercatori all'inizio di ogni anno accademico, in coerenza con il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca di Ateneo;
- e) approva all'inizio dell'anno accademico il programma di conferenze, convegni, seminari e altre iniziative collegate alla ricerca, organizzati dal dipartimento;
- f) approva, ove previsto, gli atti relativi alla partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti e/o contributi alla ricerca;
- g) formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio;
- h) delibera in merito a eventuali ipotesi di limitazione del numero massimo di iscrizioni ai corsi di studio, ove per legge previsto;
- i) delibera l'attivazione degli insegnamenti dei corsi di studio;
- j) assegna ai docenti i compiti didattici e approva la programmazione dei loro impegni didattici e organizzativi;
- k) delibera su affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento;
- l) approva il calendario della didattica;
- m) organizza e coordina i piani di studio e le attività didattiche dei corsi di studio;
- n) delibera il riconoscimento dei curriculum didattici sostenuti dagli studenti presso altre università italiane e presso università straniere, nell'ambito di programmi di mobilità studentesca, nonché il riconoscimento dei titoli conseguiti presso le medesime università;
- o) delibera l'istituzione e la soppressione dei consigli di corso di studio o designa un coordinatore del corso di studio, quando i consigli non siano costituiti;
- p) esercita le competenze del consiglio di corso di studio, quando nel dipartimento sia attivato un solo corso di studio;
- q) valuta le attività formative del dipartimento e i connessi servizi in raccordo con la commissione paritetica per la didattica, in coerenza con il monitoraggio e la valutazione della qualità della didattica di Ateneo;
- r) propone l'attivazione e la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca, l'istituzione e la partecipazione a scuole di dottorato e a scuole di specializzazione, anche in concorso con altri dipartimenti dell'Università o di altri atenei, promuovendo e organizzando le relative attività;
- s) formula la proposta di istituzione di scuole interdipartimentali e delibera la partecipazione alle medesime;
- t) organizza i servizi e le attività di orientamento e tutorato, in collaborazione con i competenti servizi centrali di Ateneo;
- u) sostiene le attività autogestite dagli studenti;
- v) formula proposte in materia di fabbisogno e di programmazione triennale del personale docente, anche con riferimento alla ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b);
- w) formula, in coerenza con la programmazione di Ateneo, motivate richieste di copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la copertura di posti di professore di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la copertura di posti di professore di seconda fascia; formula, altresì, motivate richieste di copertura



di posti di ricercatore, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia;

x) formula la proposta di chiamata di professori di ruolo, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professore di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata di professore di seconda fascia; formula, altresì, la proposta di chiamata di ricercatore, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia;

y) delibera sull'afferenza dei docenti al dipartimento, secondo quanto previsto dall'articolo 25;

z) delibera l'autorizzazione ai trasferimenti, congedi e aspettative;

aa) formula proposte ed esprime richieste relative alle esigenze di personale tecnico-amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione, che le valuta tenendo conto dell'attività di ricerca e didattica programmata e svolta, dei connessi servizi di supporto, in coerenza con la programmazione triennale di Ateneo;

bb) promuove i rapporti con altri enti e istituzioni, a livello nazionale e internazionale, per lo sviluppo delle attività di ricerca e didattica;

cc) dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e da regolamenti.

8. Il consiglio di dipartimento esercita ogni altra funzione conferita dalle leggi concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e da regolamenti di Ateneo.

9. Ove alle funzioni di ricerca e didattica si affianchino funzioni assistenziali, nell'ambito delle disposizioni di legge in materia, il consiglio assume i compiti correlati, in modo da garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali della docenza da quelle di ricerca scientifica e insegnamento.

Art. 29 – Giunta di dipartimento

1. Presso ogni dipartimento è istituita una giunta.

2. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

3. La giunta è elettiva. Il mandato di componente della giunta dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. La composizione e il funzionamento della giunta sono disciplinati dal regolamento di dipartimento, in conformità alle leggi concernenti l'ordinamento universitario e ai principi definiti dagli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 30 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nell'ambito di ogni dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, con il compito di garantire la qualità della didattica.

2. La commissione, sulla base di criteri certi e predeterminati:

a) monitora l'offerta formativa e la qualità della didattica, nonché l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) individua indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e dei servizi agli studenti;

c) esprime pareri sull'attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio, nonché sulla copertura degli insegnamenti;

d) esprime pareri sui regolamenti didattici dei corsi di studio attivati.

3 La commissione è composta in misura paritetica da docenti e studenti; le



modalità di composizione e il funzionamento sono disciplinati da regolamento.

4 La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 31 – Corsi di studio

1. In relazione ai singoli corsi di studio, ciascun dipartimento è costituito in unità principale o associata.

2. Il dipartimento è unità principale di un corso di studio quando, attraverso i professori e i ricercatori che vi afferiscono, conferisce oltre la metà dei crediti formativi universitari di base e caratterizzanti previsti dall'ordinamento del corso. Per le classi di laurea di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi dentaria, si computano, altresì, i crediti formativi universitari da tirocinio. I dipartimenti che conferiscono quote didattiche minoritarie sono associati al corso di studio.

3. La funzione di unità principale di un corso di studio è verificata con cadenza almeno triennale dal Consiglio di Amministrazione, che ne delibera l'eventuale variazione, sentito il Senato Accademico.

4. Il dipartimento unità principale propone l'attivazione, la modifica e la soppressione del corso di studio; delibera, sentiti i dipartimenti associati, in merito alla programmazione e all'organizzazione dell'attività didattica e ne è responsabile. Sono, altresì, sentiti i dipartimenti che comprendono le aree e i settori scientifico-disciplinari inclusi nel corso di studio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b).

5. Nel caso in cui due o più dipartimenti conferiscano a un corso o a più corsi di studio quote di crediti formativi di base e caratterizzanti sostanzialmente paritarie, il corso di studio è interdipartimentale. La proposta di attivazione, modifica e soppressione di corsi di studio interdipartimentali è formulata congiuntamente dai dipartimenti associati al corso. Ciascun dipartimento associato delibera, per le rispettive quote, la programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica. I dipartimenti associati a un corso di studio interdipartimentale possono concordare l'attribuzione della programmazione e dell'organizzazione dell'attività didattica in via esclusiva a uno di essi.

6. Al momento dell'attivazione del corso interdipartimentale, il Consiglio di Amministrazione, sentiti i dipartimenti proponenti e il Senato Accademico, individua il dipartimento di gestione. Il dipartimento di gestione amministra le risorse relative al corso e pone in essere le procedure per la didattica sostitutiva e l'organizzazione dei servizi e ne è responsabile.

7. Le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche nei consigli di dipartimento, in rapporto ai corsi di studio interdipartimentali, sono definite da regolamento.

8. Ai fini della valutazione dell'offerta formativa e della ripartizione delle risorse, ogni dipartimento è computato in proporzione alla quote didattiche conferite.

9. Le modalità di attivazione e di gestione dei corsi di studio interateneo sono disciplinate da regolamento.

Art. 32 – Consiglio di corso di studio

1. Per ogni corso di studio può essere istituito, con delibera consiliare dei



dipartimenti interessati, un relativo consiglio. Il medesimo consiglio può operare per una pluralità di corsi di studio.

2. L'istituzione del consiglio di corso di studio è obbligatoria nel caso di corsi di studio interdipartimentali.

3. Il consiglio di corso di studio è composto da tutti gli affidatari degli insegnamenti ufficiali del corso di studio e dalle rappresentanze degli studenti. La consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze, nonché la durata dei mandati, sono stabiliti nella delibera istitutiva o nel regolamento di dipartimento.

4. Ciascun consiglio elegge un coordinatore di corso di studio tra i professori e i ricercatori di ruolo a tempo pieno, secondo modalità definite nella delibera istitutiva del consiglio o nel regolamento di dipartimento. Il mandato di coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. Il coordinatore sovrintende alle attività del corso di studio, cura i rapporti con il dipartimento, convoca e presiede il consiglio e promuove l'esecuzione delle rispettive delibere.

6. Il consiglio di corso di studio esercita le seguenti funzioni:

a) formula le linee programmatiche della didattica dei corsi di studio e formula proposte al consiglio di dipartimento in ordine all'attivazione degli insegnamenti e alla loro copertura;

b) approva i programmi degli insegnamenti di propria esclusiva e specifica competenza e predispose il relativo coordinamento;

c) esamina i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento dei titoli di studio e delibera in merito;

d) delibera il riconoscimento di curriculum didattici sostenuti presso altre università italiane;

e) organizza i servizi di orientamento e tutorato, in coordinamento con il dipartimento e con i competenti servizi centrali di Ateneo;

f) verifica la qualità della didattica, anche in base alle indicazioni della commissione paritetica docenti-studenti, e adotta le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli studenti;

g) formula al consiglio di dipartimento pareri e proposte in merito: all'autorizzazione di congedi; al riconoscimento di curriculum didattici sostenuti presso università straniere, nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca; al riconoscimento di titoli acquisiti presso università straniere;

h) espleta eventuali altri compiti a esso demandati dal consiglio di dipartimento.

Art. 33 – Scuole interdipartimentali

1. Due o più dipartimenti, responsabili di un'offerta formativa di particolare complessità, possono proporre l'istituzione di una scuola interdipartimentale, presentando un progetto formativo e culturale comune. La proposta di istituzione di una scuola interdipartimentale, in presenza dei medesimi presupposti, può essere formulata dal Senato Accademico, sentiti i dipartimenti interessati. La scuola interdipartimentale è istituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. La complessità dell'offerta formativa è valutata in coerenza con il sistema di accreditamento dell'offerta medesima, definito dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo ministeriali in materia.



3. La scuola interdipartimentale esercita funzioni di monitoraggio, di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione comune dei relativi servizi. Formula proposte in merito alla programmazione e all'organizzazione dell'attività didattica, che sono deliberate dai dipartimenti associati.
4. Ove alle funzioni didattiche si affianchino funzioni assistenziali della docenza, nell'ambito delle disposizioni di legge in materia, la scuola interdipartimentale assume in via esclusiva i compiti correlati, in modo da garantire l'inscindibilità di tali funzioni da quelle di ricerca scientifica e di insegnamento.
5. Ciascun dipartimento può associarsi a una o più scuole interdipartimentali, operando in ciascuna di esse come unità principale o associata di almeno un corso di studio. Il numero complessivo delle scuole interdipartimentali non può essere superiore a sei.
6. Sono organi della scuola: il coordinatore, il consiglio e la commissione paritetica docenti-studenti.
7. La scuola si avvale di risorse strumentali e di personale messe a disposizione dell'amministrazione.
8. La soppressione della scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e i dipartimenti associati, al venir meno dei requisiti per la sua istituzione.

Art. 34 – Coordinatore di scuola interdipartimentale

1. Il coordinatore è eletto dal consiglio della scuola interdipartimentale tra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti a uno dei dipartimenti a essa associati ed è nominato con decreto del Rettore.
2. Il mandato di coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. La carica di coordinatore è incompatibile con quella di Rettore, di coordinatore di corso di studio, di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
4. Il coordinatore designa, tra i docenti di ruolo dei dipartimenti associati alla scuola, un coordinatore vicario, che è nominato con decreto del Rettore. Il coordinatore vicario supplisce il coordinatore in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o di assenza.
5. Il coordinatore convoca e presiede il consiglio e promuove l'esecuzione delle deliberazioni.
6. Ove la scuola interdipartimentale abbia assunto compiti correlati all'esercizio di funzioni assistenziali, il coordinatore della scuola esercita in via esclusiva i compiti conferiti dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 35 – Consiglio di scuola interdipartimentale

1. Il consiglio è l'organo deliberante della scuola.
2. Il consiglio della scuola interdipartimentale è composto da: i direttori dei dipartimenti a essa associati; una rappresentanza degli studenti, eletta dai rappresentanti degli studenti nei consigli dei dipartimenti associati, nella misura del quindici per cento dei componenti del consiglio stesso; docenti designati dai consigli dei dipartimenti associati, tra i coordinatori dei corsi di studio e tra i responsabili delle eventuali attività



assistenziali di competenza della scuola, in misura complessiva non superiore al cinque per cento dei componenti dei consigli di dipartimento stessi. Le rappresentanze degli studenti concorrono al numero legale solo se presenti.

3. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio della scuola sono stabilite da regolamento.
4. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 36 – Commissione paritetica docenti-studenti di scuola interdipartimentale

1. Nell'ambito di ogni scuola interdipartimentale, ove istituita, opera una commissione paritetica docenti-studenti per il monitoraggio della qualità della didattica.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

Art. 37 – Formazione post lauream

1. I corsi e le scuole di dottorato, le scuole di specializzazione, i master universitari di primo e di secondo livello, nonché i corsi di perfezionamento, sono istituiti con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le scuole interdipartimentali, ove istituite, e il Senato Accademico.
2. I corsi e le scuole di dottorato, le scuole di specializzazione, i master universitari di primo e di secondo livello, nonché i corsi di perfezionamento, sono disciplinati da regolamento di Ateneo, fatte salve diverse disposizioni di legge in materia

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – Costituzione degli organi statutari

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale, si procede all'avvio degli adempimenti per la costituzione dei nuovi organi statutari. Nello stesso termine, si avvia la procedura per l'elezione dei direttori di dipartimento.
2. Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di valutazione di Ateneo, il Collegio dei revisori dei conti e gli altri organi in carica all'entrata in vigore dello Statuto, continuano a esercitare le rispettive attribuzioni fino alla costituzione dei nuovi organi statutari.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche elettive, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore dello Statuto.
4. Qualora, nella fase di prima applicazione del presente Statuto, i mandati elettivi abbiano inizio ad anno accademico avviato, lo scorcio residuo di anno accademico si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi.
5. In prima applicazione del presente Statuto, il Direttore amministrativo in carica assume le funzioni di Direttore generale, secondo le clausole contrattuali stabilite e in corrispondenza con il mandato del Rettore in carica.



6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale, per ogni corso di studio, la funzione di unità principale e associata, è individuata, ai sensi dell'articolo 31, in capo ai singoli dipartimenti, sulla base del manifesto degli studi dell'Università approvato per l'anno accademico in corso al momento dell'entrata in vigore dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione procede a una ricognizione dei dipartimenti costituiti in unità principali e associate e, per i corsi di studio interdipartimentali, individua, previo parere del Senato Accademico e sentiti i dipartimenti interessati, il dipartimento di gestione.
7. Per due anni successivi all'entrata in vigore del presente Statuto, i dipartimenti partecipano ai corsi di studio con le medesime quote didattiche conferite nell'anno accademico in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto. Eventuali modifiche alle quote didattiche conferite sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentiti i dipartimenti interessati.
8. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, si applicano i regolamenti vigenti.

Art. 39 – Norme generali per gli organi collegiali

1. La mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale, in misura fino a un terzo, non impedisce la valida costituzione dell'organo stesso la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde, a tutti gli effetti, al numero di componenti effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo.
2. L'ufficio di componente elettivo di organo collegiale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o specifici atti.
3. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinate materie non sia diversamente disposto; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado.
5. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza giustificazione per più di tre volte consecutive oppure sia comunque assente alla maggioranza delle sedute annuali degli organi, di cui è componente eletto o designato.

Art. 40 – Norme generali per le elezioni e in materia di incompatibilità

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori e ricercatori di ruolo che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Le convocazioni dei collegi elettorali, ove non sia diversamente previsto, sono effettuate dal decano.
3. La condizione di professore e di ricercatore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.



4. In caso di elezione o di designazione a una carica incompatibile con altra carica ricoperta, l'interessato opta per la carica che intende ricoprire entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla designazione. Ove l'opzione non sia esercitata, si dà per scelta la carica ricoperta al momento della elezione o della designazione. Per le incompatibilità sopravvenute, le modalità di accertamento e di opzione sono disciplinate da regolamento.

Art. 41 – Limitazione dell'attività didattica

1. Hanno diritto a chiedere una limitazione dell'attività didattica, per la durata del proprio mandato, nel rispetto delle leggi in materia, coloro che ricoprono la carica di: Rettore, Pro-Rettore vicario, direttore di dipartimento.

Art. 42 – Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato su proposta di uno dei seguenti organi:

- il Rettore;
- il Senato Accademico;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio degli Studenti;
- almeno tre consigli di dipartimento.

2. L'iniziativa per una modifica dello Statuto può essere assunta anche da un numero di unità del personale tecnico-amministrativo di ruolo non inferiore a cento oppure da un numero non inferiore a cento di professori e ricercatori di ruolo.

3. Le proposte di modifica sono presentate al Rettore, che ne verifica l'ammissibilità e ne dà comunicazione mediante affissione all'albo e pubblicazione nel sito web di Ateneo; il Rettore promuove l'acquisizione dei pareri previsti dal comma 4.

4. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Senato Accademico col voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto, acquisito il parere del Consiglio degli Studenti e su parere conforme del Consiglio di Amministrazione.

5. Non sono ammissibili proposte di modifica che riproducano proposte per le quali la procedura di cui al comma 4 è stata esperita con esito negativo da meno di due anni.

Art. 43 – Professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo speciale a esaurimento

1. I professori incaricati stabilizzati e gli assistenti del ruolo speciale a esaurimento sono equiparati, rispettivamente, ai professori di seconda fascia e ai ricercatori ai fini delle norme di cui al presente Statuto.

Art. 44 – Difesa in giudizio dell'Università


1. La rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Università, dei suoi organi e dei suoi centri di imputazione di interessi, innanzi alle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e speciale, sono affidate all'Avvocatura dello Stato o all'Ufficio legale di Ateneo.

2. Nelle ipotesi di conflitto virtuale o reale di interessi, e in quelle nelle quali ragioni di urgenza o di specializzazione lo richiedano, l'Università potrà avvalersi del



patrocinio di avvocati del libero foro, supportando tale scelta con adeguata motivazione.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 44 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'assunzione a carico dell'Università delle spese di difesa legale per l'assistenza in giudizio di un dipendente, è disciplinata, nel rispetto delle norme di legge e della contrattazione collettiva, da linee di indirizzo generale di Ateneo.

ALLEGATO A
Immagine del sigillo



ALLEGATO B
Tabella delle cinque aree scientifico disciplinari di cui all'art. 11

1. SCIENTIFICA (aree CUN 01, 02, 03, 04)
2. BIO-MEDICA (aree CUN 05, 06)
3. INGEGNERIA e ARCHITETTURA (aree CUN 08, 09)
4. UMANISTICA (aree CUN 10, 11)
5. SOCIALE (aree CUN 07, 12, 13, 14)